



Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al
Cittadino, Innovazione Tecnologica e Comunicazione
Servizio Provveditorato, Gare d'Appalto e Contratti

CAPITOLATO avente ad oggetto: **IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE GEOGRAFICA, CONNETTIVITA' DATI E FONIA, CENTRALINO E FORNITURA DEI RELATIVI SERVIZI PER UNA DURATA DI ANNI 5 CON OPZIONE DI RINNOVO DI ANNI 2.**

CIG 9313781738

CPV 72710000-0

CUI S00792720153202200004

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha ad oggetto l'implementazione della rete geografica, il servizio di connettività dati e fonia, il centralino telefonico e relativi servizi, d'ora in avanti denominato "appalto", della durata di anni 5 con opzione di rinnovo di 2 anni.

L'affidamento dell'appalto avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il presente capitolato viene redatto in osservanza di:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)" e ss.mm.ii;
- la Legge 11/09/2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76;
- la Legge 29/07/2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31/05/2021, n. 77;
- la Legge 28/03/2022, n. 25 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/01/2022, n. 4;
- il Regolamento UE 2016/679;
- le "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori";
- "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Piano triennale AgID 2019/2021;
- Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024 del Comune di Garbagnate Milanese approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 27/04/2022;
- Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Garbagnate Milanese approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 18/11/2019;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 29/11/2021;
- il manuale "Modalità Tecniche di utilizzo" della piattaforma telematica e-procurement ARIA S.p.a. di Regione Lombardia;
- Indicazioni operative per l'applicazione del codice degli appalti nell'ambito dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 36, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 03/02/2020;
- le norme contenute nel Capitolato Speciale che definiscono le condizioni particolari di Contratto della Stazione Appaltante,
- la lettera invito a presentare offerta, nonché tutta la documentazione ad essa allegata;
- e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile.

ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente capitolato definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per tutto il periodo di validità dell'appalto.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Ha per oggetto l'implementazione della rete geografica, il servizio di connettività dati e fonia, il centralino telefonico e relativi servizi, per il Comune di Garbagnate Milanese, come specificato al successivo articolo 8.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto d'appalto avrà una durata di anni 5 a decorrere dalla data di stipula del contratto o dall'avvio del servizio in pendenza di stipula e prevede un'opzione di rinnovo di 2 anni.

Alla scadenza del contratto, in alternativa al rinnovo, l'Appaltatore è tenuto a garantire, previa richiesta della stazione appaltante, la prosecuzione del servizio in regime di temporanea proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo di mesi 6. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto d'appalto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale.

L'importo complessivo contrattuale del servizio oggetto del contratto d'appalto può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ferme restando le condizioni di aggiudicazione senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 5 – IMPORTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore economico stimato dell'appalto è pari ad € 525.000,00 + iva, di cui € 150.000,00 per opzione di rinnovo di anni 2.

Gli oneri per la sicurezza si quantificano in € 0,00, in quanto trattandosi di prestazioni svolte al di fuori delle strutture comunali non sussistono rischi da interferenza.

ART. 6 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Con la stipula del contratto relativo all'appalto saranno dovuti i corrispettivi mensili come definiti dall'offerta aggiudicataria.

Il prezzo offerto definisce i corrispettivi per l'operatore economico aggiudicatario per i servizi resi, per l'intera durata del contratto.

Il prezzo, così determinato, si riferisce all'erogazione dei servizi come descritto dal presente capitolato e si intende comprensivo di tutte le attività qui descritte.

ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI (art. 29 del D.L. n. 4/2022)

7.1 - Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

7.2 - Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

7.3 - Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione

superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

7.4 - Il Responsabile del procedimento, supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzi con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

7.5 - E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente punto.

7.6 – Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

ART. 8 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI APPALTO

L'obiettivo della presente procedura è quello di potenziare l'attuale rete geografica, connettività internet e servizio di centralino virtuale al fine di soddisfare le necessità di questa Amministrazione. L'Amministrazione Comunale, infatti, intende rinnovare le tecnologie di connessione della rete geografica dell'Ente al fine di potenziare la connettività, le prestazioni delle attività interne al sistema informatico, fornire servizi online h24/7 con maggiori prestazioni, ampliare la rete geografica al fine di includere ulteriori sedi comunali oltre a migrare allo stesso operatore linee esterne al sistema sempre col fine di ottimizzare gli investimenti nell'ambito dell'ICT.

L'Amministrazione intende quindi potenziare il proprio sistema utilizzando le nuove tecnologie con connessioni in fibra ottica, della sede centrale di Piazza De Gasperi, della Biblioteca Comunale, della Polizia Locale, dei Servizi Sociali e di Ca del Di oltre ad ampliare ad altre sedi remote sul territorio la connessione con la sede centrale e relativo centralino, il tutto garantendo massima sicurezza dei dati e della struttura.

Intende altresì ampliare e potenziare l'attuale **sistema di telefonia VoIP con centralini virtuali** attivando nuove sedi, un numero verde, e implementando il sistema affinché possa essere gestito dagli utenti delle sedi anche tramite PC (senza necessità di disporre di apparato telefonico) o smartphone attraverso l'utilizzo di un'APP dedicata; il tutto con massima garanzia di sicurezza, flessibilità, autonomia dell'Ente nella gestione di modifiche di orari, registrazioni con indicazioni per i cittadini, spostamento di interni, trasferimenti di chiamate, sistemi di backup...

In ultimo l'implementazione include l'ampliamento del progetto ai chioschi situati presso i parchi comunali al fine di fornire connettività.

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura attuale dell'Ente

Di seguito il dettaglio delle sedi e relative connessioni

| <i>Sede</i> | <i>Tipologia Accesso</i> | <i>Tecnologia</i> | <i>Banda</i> | <i>BMG</i> | <i>Backup</i> | <i>Banda backup</i> | <i>BMG Backup</i> | <i>Switch 24porte</i> | <i>Wireless abilitabile</i> |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <i>Sede Centrale</i> | Internet | FTTH | 200M | 150M | FTTC | 100/20M | 5M | | |
| <i>Sede Centrale</i> | MPLS | FTTH | 300M | 150M | FTTC | 100/20M | 5M | 8 | |
| <i>Biblioteca</i> | MPLS | FTTH | 100M | 50M | ADSL2+ | 20/1M | 256K | 4 | Si |
| <i>Manutenzione</i> | MPLS | FTTC | 100/20M | 5M | ADSL2+ | 20/1M | 256K | 1 | Si |
| <i>Servizi sociali</i> | MPLS | FTTC | 100/20M | 5M | ADSL2+ | 20/1M | 256K | 2 | Si |
| <i>Centro sportivo</i> | MPLS | FTTC | 100/20M | 5M | ADSL2+ | 20/1M | 256K | 1 | Si |
| <i>Corte del chiodo</i> | MPLS | FTTC | 100/20M | 5M | ADSL2+ | 20/1M | 256K | 1 | Si |
| <i>Polizia locale</i> | MPLS | FTTC | 100/20M | 5M | ADSL2+ | 20/1M | 256K | 2 | Si |
| <i>Ca del di</i> | MPLS | FTTC | 100/20M | 5M | ADSL2+ | 20/1M | 256K | 1 | Si |
| <i>Carabinieri</i> | MPLS | FTTC | 100/20M | 5M | ADSL2+ | 20/1M | 256K | 1 | Si |
| <i>Il sole</i> | MPLS | FTTC | 200/20M | 5M | ADSL2+ | 20/1M | 256K | 1 | Si |
| <i>Nido Bolzano</i> | MPLS | FTTC | 100/20M | 5M | ADSL2+ | 20/1M | 256K | | Si |
| <i>Nido Villa Sicilia</i> | MPLS | FTTC | 100/20M | 5M | ADSL2+ | 20/1M | 256K | | Si |
| <i>Scuola Wojtyla</i> | Internet | FTTC | 100/20M | 5M | ADSL2+ | 20/1M | 256K | 1 | |
| <i>Scuola Galilei</i> | Internet | FTTC | 100/20M | 5M | ADSL2+ | 20/1M | 256K | 1 | |

Struttura richiesta

Si chiede un progetto che preveda le seguenti forniture (il seguente elenco si intende come fornitura minima per servizi, forniture e prestazioni):

1. Implementazione banda connettività internet sede centrale a 1 Gbps
2. Migrazione alla tecnologia FTTH presso le sedi delle Polizia Locale, Servizi Sociali e Ca del Di
3. Implementazione backup delle sedi Polizia Locale, Servizi Sociali, Biblioteca Comunale e Ca del Di a 100 Mbps
4. Sostituzione apparati di rete ove necessario

5. Tutti gli apparati di rete delle sedi periferiche devono disporre di wifi
6. Aggiornamento del centralino virtuale alle nuove tecnologie con conseguente sostituzione di tutti gli apparati (230 di cui nr. 30 apparati con bluetooth e nr. 20 cordless) fatta eccezione per le nr. 2 scuole che manterranno gli attuali apparati. Il nuovo sistema dovrà prevedere la possibilità di gestire le chiamate anche tramite PC e App per smartphone dedicata
7. Migrazione da altro operatore di nr. 26 numeri telefonici come da elenco sotto riportato; tutte le linee telefoniche fisse attualmente operative dovranno mantenere le medesime numerazioni
8. Implementazione della connettività (non connessa alla sede centrale quindi esterna alla rete geografica) presso nr. 8 chioschi situati nei parchi comunali (vedi specifico elenco)
9. Implementazione di un Numero verde da collegare al centralino virtuale primario
10. Fornitura di nr.64 IP pubblici statici;
11. Tutte le sedi connesse alla rete geografica devono passare attraverso il firewall sito presso la sede centrale dell'Ente;
12. Creazione della Intranet secondo le specifiche che verranno fornite successivamente dal Servizio Innovazione Tecnologica dell'Ente;
13. Chiamate verso tutti i fissi e cellulari di qualsiasi operatore inclusi;
14. Per l'intera struttura assistenza dedicata h24 7/7 sia per problemi tecnici che per supporto nelle configurazioni;
15. Unica fatturazione mensile per tutti i servizi dati, fonia e centralino.

Elenco linee da migrare

Linee da migrare solo linea telefonica

1. Scuola materna via Milano 125
2. Scuola materna via Stelvio 10
3. Scuola materna via Villorosi 55
4. Scuola materna via Matteotti snc
5. Scuola materna via Bolzano 10
6. Scuola materna via Ugo Foscolo 1
7. Servizi ausiliari scuola elem. Via Milano 127
8. Scuola elementare via Varese 41
9. Scuola elementare via Pasubio 33
10. Servizi ausiliari scuola elem. Via Ceresio 30
11. Direz. 1° circolo scuola elem. Via Stelvio snc
12. Scuola elementare via Ceresio 32
13. Scuola elementare via Stelvio 10
14. Direz. 2° circolo scuola elem. Via Pasubio snc
15. Scuola elementare via Milano 127
16. Servizi ausiliari scuola elem. Via Varese snc
17. Scuola media via p.ssa Mafalda 127
18. Cimitero (custode) via Signorelli snc
19. Comando Polizia Locale (fax) via Carducci 3
20. Fax protocollo via Papa Giovanni XXIII 1
21. Caserma Vigili del Fuoco via Venezia 8

Linee da migrare in MPLS (fonia e dati)

1. Sala civica di Musica via Bolzano snc
2. Sala prove musicali via Pasubio snc
3. Sala prove microfono via Pasubio snc
4. Picchio Rosso via Ceresio, 29
5. Area raccolti rifiuti via Trento 10
6. Sala un posto a tavola via Vittorio Veneto 115

Elenco chioschi e relative coordinate geografiche

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Chiosco Parco dei Pioppi | 45.583656, 9.079550 |
| 2. Chiosco Parco Serenella | 45.573291, 9.086910 |
| 3. Chiosco Parco il Bosco -Valera | 45.572102, 9.064054 |
| 4. Chiosco Parco degli Abeti - via Roma | 45.576928, 9.075268 |
| 5. Chiosco Parco dei Bambini - via Bolzano | 45.577462, 9.068059 |
| 6. Chiosco Parco Villa Gianotti | 45.576317, 9.081387 |
| 7. Chiosco Parco Le querce | 45.563536, 9.073556 |
| 8. Chiosco Parco Quadrifoglio | 45.569740, 9.085935 |

Il progetto dovrà includere tutti i costi in modalità all inclusive, nessuna quotazione potrà essere "a consumo" (si potrà fare eccezione esclusivamente per eventuali costi relativi a chiamate fuori UE che comunque dovranno essere dichiarati e quotati).

Dovrà essere verificata l'attuale struttura di rete e l'intero cablaggio al fine di verificare la compatibilità con la soluzione proposta o nel caso individuare e quotare eventuali implementazioni; nessun costo per l'implementazione della struttura di rete potrà essere riconosciuto in una fase successiva.

L'aggiudicatario dovrà farsi carico di tutte le attività necessarie alla migrazione o cessazione delle linee con l'attuale fornitore.

Dovrà essere garantito l'utilizzo dei fax fisici già in possesso dell'Ente con le medesime numerazioni.

La fornitura si intende chiavi in mano e non saranno valutate proposte condizionate.

La società interessata dovrà presentare una proposta di progetto che garantisca tutto quanto sopra specificato e che sia completa di ogni dettaglio tecnico necessario alla comprensione della struttura proposta.

CLAUSOLA ANTI LOCK-IN

L'intero progetto dovrà essere realizzato senza che si possano verificare situazioni di lock-in; si intende pertanto che la società dovrà garantire, **dichiarandolo esplicitamente**, che in caso di cambio operatore in futuro non saranno presenti situazioni che possano impedire o rallentare le operazioni di migrazione quale, solo a titolo di esempio, la portabilità delle numerazioni telefoniche.

ART. 9 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

9.1. TEMPISTICHE DI ESECUZIONE

Dalla data di affidamento dovrà essere garantita la messa in opera dell'intero sistema come da seguente tempistica:

- entro 60 giorni solari: implementazione della rete esistente
- entro 90 giorni: realizzazione delle nuove connessioni
- entro 60 giorni: attivazione delle linee dei chioschi
- entro 30 giorni: fornitura numero verde
- entro 90 giorni: aggiornamento del centralino, sostituzione apparati telefonici e migrazione delle linee, fonia e MPLS, da altro operatore
- entro 100 giorni: collaudo dell'intero progetto

Le fasi operative e i tempi di realizzazione dettagliati dovranno essere forniti dalla società sotto forma di diagramma di GANTT; ogni 30 giorni la società si preoccuperà di aggiornare e consegnare al direttore dei lavori dell'Ente il diagramma aggiornato specificando eventuali ritardi rispetto a quanto dichiarato.

9.2. TEMPI DI RISOLUZIONE POST COLLAUDO (SLA)

- problemi bloccanti entro 2 ore;
- problemi non bloccanti entro 4 ore;
- modifiche alla configurazione con priorità alta entro 4 ore;
- modifiche alla configurazione con priorità bassa entro 8 ore.

ART. 10 – PERSONALE

La Società deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dalla Stazione Appaltante.

La Società si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi territoriali in vigore. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

ART. 11 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE

Il Fornitore si obbliga a:

1. fornire i servizi oggetto dell'appalto impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nel presente capitolato e nella lettera invito a presentare preventivo;
2. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni fornite alle norme previste nell'appalto;
3. comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dei contratti.

ART. 12 – PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

I rilievi inerenti le non conformità di servizi previsti dal presente Capitolato sono contestati e notificati tempestivamente all'affidatario tramite PEC.

Se entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della notifica della contestazione di cui sopra, l'affidatario non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero

ritenute accoglibili, la Stazione Appaltante applicherà le penalità indicate nel presente Capitolato e provvederà ad introitare le somme dovute secondo le modalità specificate all'art. 15 "Modalità di pagamento".

L'Amministrazione potrà scomputare le penali e gli altri crediti dalla stessa maturati dai corrispettivi spettanti al Fornitore a qualsiasi titolo oppure, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni cui si riferiscono le penali medesime.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comporteranno l'applicazione delle penali riportate nella tabella seguente.

| IPOTESI DI INADEMPIMENTO in riferimento agli eventi di cui all'art. 9 | VALORE DELLA PENALE |
|---|---|
| implementazione della rete esistente | 0,3 x mille dell'ammontare netto contrattuale dell'appalto per ogni giorno di ritardo |
| realizzazione delle nuove connessioni | 0,3 x mille dell'ammontare netto contrattuale dell'appalto per ogni giorno di ritardo |
| attivazione delle linee dei chioschi | 0,3 x mille dell'ammontare netto contrattuale dell'appalto per ogni giorno di ritardo |
| fornitura numero verde | 0,3 x mille dell'ammontare netto contrattuale dell'appalto per ogni giorno di ritardo |
| aggiornamento del centralino, sostituzione apparati telefonici e migrazione delle linee, fonia e MPLS, da altro operatore | 0,3 x mille dell'ammontare netto contrattuale dell'appalto per ogni giorno di ritardo |
| collaudo dell'intero progetto | 0,3 x mille dell'ammontare netto contrattuale dell'appalto per ogni giorno di ritardo |
| Evasione problemi bloccanti | 0,3 x mille dell'ammontare netto contrattuale dell'appalto per ogni giorno di ritardo |
| Evasione problemi non bloccanti | 0,3 x mille dell'ammontare netto contrattuale dell'appalto per ogni giorno di ritardo |
| Evasione richieste modifiche alla configurazione con priorità alta | 0,3 x mille dell'ammontare netto contrattuale dell'appalto per ogni giorno di ritardo |
| Evasione richieste di modifiche alla configurazione con priorità bassa | 0,3 x mille dell'ammontare netto contrattuale dell'appalto per ogni giorno di ritardo |

Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del Codice dei contratti, qualora la sommatoria delle penali esorbits il 10 % dell'importo contrattuale netto, la stazione appaltante eserciterà in ogni caso la clausola risolutiva espressa (v. art. 31 presente capitolato).

A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali, l'Ente si riserva di valutare l'opportunità di rescindere il contratto.

L'Ente riscuoterà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, spetta all'Ente il diritto di eseguire d'ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Aggiudicatario per il fatto che ha determinato l'inadempimento.

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dall'avviso.

ART. 13 – REFERENTI DELL'APPALTATORE

E' fatto obbligo di individuare le seguenti figure di cui dovranno essere indicati i nominativi e i contatti diretti (numero di cellulare e indirizzo mail):

- Figura commerciale
- Figura commerciale/tecnica
- Project Manager

L'Ente in qualsiasi momento e senza specificarne la motivazione, potrà richiedere la sostituzione dei riferimenti assegnati alla Commessa; la figura dovrà essere sostituita entro massimo 3 giorni lavorativi.

In caso di sostituzione, impedimento o assenza del referente, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione indicando contestualmente il nominativo e i dati di contatto del sostituto.

ART. 14 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio oggetto d'appalto apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per una somma assicurata (massimali/sinistri) non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono imputabili alla Stazione appaltante.

Tale polizza dovrà avere durata almeno pari a quella del contratto e dovrà essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore resta responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10 del Codice dei contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 15 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il servizio oggetto del presente capitolato verrà interamente finanziato con mezzi propri di bilancio.

I pagamenti saranno disposti su presentazione di fattura previa verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni.

La ditta aggiudicataria emetterà, per l'appalto, fatture con cadenza mensile. Si applicheranno i prezzi desunti dall'offerta aggiudicataria e secondo quanto specificato al precedente articolo 6.

Le fatture emesse saranno liquidate entro 30 gg. dal ricevimento presso il protocollo generale dell'Ente, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della regolarità del documento.

Sulle fatture emesse, dovranno comparire il CIG (codice identificativo gara) e gli estremi della Determinazione dirigenziale, con la quale la stazione appaltante ha provveduto all'affidamento dell'appalto.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- 1.a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- 1.b) agli adempimenti di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratto;
- 1.c) in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 iva esclusa, come fissato dalla l. 27/12/2017, n. 205, art. 1 commi 986 e 988, iva esclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un adempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non vengono corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.

La Società non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Dal pagamento del corrispettivo è detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate alla ditta e quant'altro dalla stessa dovuto.

In caso di ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, è applicabile il tasso d'interesse legale. In ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

ART. 16 – NUOVE CONVENZIONI CONSIP S.P.A. / ARIA S.P.A.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, la Stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora la società affidataria non sia disposta ad una revisione del prezzo dell'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP S.P.A. / ARIA S.P.A. rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

La Stazione appaltante eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso la Stazione appaltante provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% (dieci per cento) di quelle ancora da eseguire.

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo all'appalto.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'art. 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità agli schemi tipo approvati con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante in conformità all'art. 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla emissione del certificato di regolare esecuzione o di analogo documento.
5. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 5 e 103, comma 10 del Codice dei contratti.

ART. 18 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, come richiamato dall'art. 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della della garanzia definitiva di cui all'art. 15 sono ridotti:

1. del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO9000;

2. del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella del punto 1, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccolo e medie imprese;
3. del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione dei commi 1 e 2, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20%(venti per cento),per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
4. del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione dei commi 1 e 2, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
5. del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, per gli operatori economici in possesso della certificazione UNI EN ISO 14064-1 o della certificazione UNI ISO/TS 14067;
6. del 30% (trenta per cento), nei contratti di servizi e forniture, non cumulabile con i punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Le riduzioni sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

In caso di avalimento del sistema di qualità ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, per beneficiare delle riduzioni, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

ART. 19 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Società aggiudicataria.

La Società aggiudicataria deve garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

La Società aggiudicataria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio.

La Società aggiudicataria dovrà sostenere i costi relativi all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e prevenzione.

ART. 20 – DIVIETO CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Amministrazione, salvo la stessa avere facoltà di ritenere risolto il contratto medesimo con diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del Codice e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

ART. 21 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, ai soggetti affidatari del contratto è consentito procedere al subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende appaltare.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata nonché l'assenza di motivi di esclusione.

Il contratto di subappalto dovrà essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo sia in termini prestazionali che economici con particolare riferimento alle certificazioni aziendali e del personale richieste in sede di gara.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

ART. 22 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai precedenti capoversi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del servizio affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti in forza del presente contratto.

L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 23 -TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se in via non esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane Spa, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto per il presente servizio dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero da altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità, fatta eccezione per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi.

Costituisce motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'inosservanza dell'obbligo di effettuare i pagamenti connessi al presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Il verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione del contratto senza bisogno di diffida, con semplice comunicazione scritta da parte dell'Ente alla Società sulla volontà di avvalersi della clausola risolutiva da inviare entro 8 (otto) giorni dalla scoperta dell'evento con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, sia nei rapporti con la Stazione appaltante sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Si impegna pertanto ad inserire in ogni subcontratto inerente le prestazioni oggetto del presente appalto, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 24 – INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 e 6 del Codice dei contratti, qualora si riscontri un'inadempienza contributiva risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Altresì in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni a favore del personale addetto al servizio appaltato, la Stazione appaltante procede alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegna all'Appaltatore il termine massimo di 15 (quindici) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione e l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Appaltatore non provveda al pagamento delle retribuzioni entro i termini stabiliti e non presenti contestazioni sulle richieste, la Stazione appaltante, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

ART. 25 – DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative previste dalla normativa antimafia.

ART. 26 - RECESSO

Il Comune di Garbagnate Milanese si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purchè correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal Capitolato.

ART. 27 – PATTO DI INTEGRITA'

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 06/11/2012 n. 190, recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, l'Appaltatore si impegna ad accettare e a rispettare il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate Milanese” approvato con Deliberazione di Giunta n. 108 del 18/11/2019.

Ai sensi dell'art. 4 del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate Milanese”, qualora la Stazione appaltante accerti il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni ivi contenute, oltre alla segnalazione agli Organi/Autorità competenti, ciò comporterà l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

ART. 28 – PROCEDURE OPERATIVE E SICUREZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR) inerente alle proprie attività, finalizzato all'individuazione dei rischi di diversa natura.

L'Appaltatore ai fini della tutela della sicurezza sul posto di lavoro, dovrà ottemperare scrupolosamente a ogni normativa vigente o che potrebbe divenire cogente durante lo svolgimento delle prestazioni, in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità delle persone addette all'espletamento del servizio e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008

L'Appaltatore prescriverà al proprio personale, addetto allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare e richiedere tale rispetto.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare e far osservare dal proprio personale o da suoi eventuali subappaltatori tutte le norme interne, i regolamenti e le procedure vigenti.

ART. 29 – PRIVACY

I dati personali conferiti ai fini della stipula e gestione del contratto di appalto saranno processati secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE n. 2016/679.

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Il titolare del trattamento è il Comune di Garbagnate Milanese ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: Piazza Alcide De Gasperi, 1 20024 Garbagnate Milanese (MI) PEC comune@garbagnate-milanese.legalmail.it tel 02.78618200;
- b) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) del Comune di Garbagnate Milanese sono i seguenti: e-mail: rpd@comune.garbagnate-milanese.mi.it;

- c) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) La finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b) Regolamento UE n. 2016/679 tra i quali di chiedere al titolare del trattamento sopra citato l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Garbagnate Milanese implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi eccetto i casi previsti dal diritto nazionale e dall'Unione europea;
- g) Il periodo di conservazione dei dati è correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, 11, CAP 00187 ROMA – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 30 - OBBLIGHI SULLE NORME DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Nel rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dalla legge n. 190/2012.

Ai sensi del Codice di comportamento del Comune di Garbagnate Milanese approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 29/11/2021, la Società con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal richiamato Codice di comportamento.

La violazione da parte della Società degli obblighi di cui al citato Codice di comportamento dei dipendenti, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

ART. 31 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'articolo 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- a) inadempimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) difformità nella realizzazione del servizio rispetto a quanto indicato in fase di offerta ed accettato dalla Stazione Appaltante, non inclusa nell'elenco di cui al presente capitolato di gara;
- c) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;

- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- e) impiego di forme di occupazioni al di fuori dei vincoli e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- f) alla terza contestazione riferita al mancato rispetto delle clausole contrattuali;
- g) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- j) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una misura o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1 del Codice dei contratti;
- k) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali apertura di una procedura concorsuale o di fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'art. 110 del Codice dei contratti;
- l) mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni contenute nel "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate Milanese".

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte della Stazione Appaltante, del risarcimento per danni subiti.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico della Società con cui il contratto è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione via PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Inoltre alla risoluzione contrattuale si procederà qualora la Società si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato ovvero, qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per la Stazione Appaltante,

ovvero vi sia stato grave inadempimento della Società stessa nell'espletamento del servizio mediante associazione in partecipazione e cessione anche parziale del contratto.

Si procederà alla risoluzione del contratto dopo due contestazioni, effettuate via PEC ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dalla Stazione Appaltante; la risoluzione contrattuale sarà comunicata alla Società mediante PEC che produrrà effetto dalla data della notificazione.

La Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dal Comune, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 33 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI

Dopo l'aggiudicazione, la Società sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo a cura dell'ufficiale rogante della Stazione appaltante.

La Società dovrà provvedere al deposito delle spese contrattuali, imposta di bollo e di registrazione.

ART. 34 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 35 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Garbagnate Milanese,

IL RUP

DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI,
ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E COMUNICAZIONE
DOTT. ROBERTO CANTALUPPI